

di quest'atto, coll'obbligo della temporanea presenza
ai sensi di legge, concedi in locazione ai suddetti
Vincenzo Cognata ed Antonio Cognata, de' nobili
mentre esistano, due spazzoni di terra con alberi di
diversa specie, casa murata, e cortile, siti nel territorio
di Gurguti, ex feudo Calerini, confinanti il
primo con la passata regia, con terre di Giovanni
Lezzara, di Giuseppe Vitello maritimi, ricomuni e feuda-
re, e il secondo con la passata regia, col territorio, su-
terro di Stefano Consiglio, con terre degli eredi di
Calogero Bisci e degli eredi di Alfonso Atanasi.
La durata della presente locazione sarà d'anni quin-
tro continui, che cominceranno a decorrere dal pri-
mo settembre millenovecentocinque, e termineràn-
no a trentuno agosto, e a fructi finiti del mille
novemilanove, per l'anno estagio di lire due
cento, di cui in quanto a quello del primo anno
il locante sig. Giarratano deliviera d'averlo rimen-
to anticipatamente dai conduttori, ai quali si
lascerà quietanza e in quanto agli altri tre anni
costoro si obbligano di pagarlo a trentuno agosto
d'ogni anno, e cominciare dal trentuno agosto mille
novecentosette, e così di seguito d'anno in anno
sino alla fine della presente locazione, sen-
do essi conduttori in mora legale per la

998
scadenza d'ogni termine senza bisogno d'inten-
tato, e cui espressamente rinunziano.
Lea presente locazione sarà inoltre regolata
dai seguenti patto e condizioni:
1^o I conduttori rinunziano nei casi seguenti
ordinari e straordinari, previsti o non presi
in dalla legge.
2^o Essi si obbligano di coltivare i suddetti due
spazzoni di terra con tutte le regole d'un buon
padre di famiglia, e in caso d'usurpi non ten-
ni avvertirne subito il locante sotto pena
dei danni ed interesse in caso di ritardo.
3^o E' vietata la sub-locazione dei suddetti due
spazzoni di terra senza il preventivo consenso
in iscritto del locante.
4^o Nel caso che i conduttori vorranno pro-
cedere alla rimozione degli alberi, i tronchi e le
legna spetteranno al locante e la frasca e
ramaglia ai conduttori.
5^o Per tutto ciò che non è specificato in questo
atto, parti si rimettono alle disposizioni del
Codice Civile, riguardanti la locazione dei
fondi rustici.
6^o In quanto ai carniaggi il locante rimette
la alla direzione dei conduttori.